

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 17/04/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 9 aprile 2014, n. 13

"ECO.ERRE S.r.I." Impianto di recupero di rifiuti con annessa Discarica ubicata a Trani, c.da Puro Vecchio. Diniego dell'Autorizzazione Integrata Ambientale richiesta ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 ora D.Lgs. n. 152/06 e smi codice attività IPPC 5.4 - Fascicolo 33.

L'anno 2014 addì 9 del mese di aprile in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi impianti

visti:

- il D.lgs. n. 152/06, parte seconda: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;
- gli artt. 4 e 5 della L.R. Puglia n. 7/97;
- Ia D.G.R. Puglia n. 3261/98;
 gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/01;
- l'art. 32 della L. n. 69/2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.lgs. n. 196/03: «Codice in materia di protezione dei dati personali», in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la D.G.R. Puglia n. 767/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24/06/2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato collocato nell'ambito del Servizio Rischio Industriale;
- la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito al dr. Giuseppe Maestri l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;
- la Determinazione del Dirigente del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 con la quale sono state delegate le funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi dell'art. 45 della L.R. Puglia n. 10/2007;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

visti:

- la L. n. 241/90: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- la L.R. Puglia n. 17/2007: «Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale»;
- l'art. 35 della L.R. Puglia n. 19/2010: «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia»;
- l'art. 1 della L.R. n. 3/ 2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) Rischio di Incidenti rilevanti (RIR) Elenco tecnici competenti in acustica ambientale"
- la D.G.R. Puglia n. 648/2011: «Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedimentali»;
- la D.G.R. Puglia n. 1113/2011: «Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.lgs. n. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006»;

visti inoltre:

- il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico" e s.m.i.;
- l'articolo 3 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi:
- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- l'articolo 8 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;
- l'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 59/2005, a norma del quale "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale".

Visti:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse":
- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 " Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa

alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC);

- il D.lsg. 128/2010 art.4 co.1 ha abrogato il D.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia, al co. 5 del medesimo articolo che "le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento";
- Il Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile la ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.
- Il DM 27/09/2010: "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" Abrogazione Dm 3 agosto 2005, stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
- La DGR 1651 del 10 luglio 2011: "DM 27/09/2010 Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica Primi indirizzi applicativi regionali"- stabilisce nelle more di chiarimenti ministeriali i primi indirizzi applicativi regionali in merito alle modalità di conferimento di rifiuti in discariche per rifiuti non pericolosi.

Considerato che:

Con D.Lgs. 59/05 e smi è stata introdotto l'obbligo di adozione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento; le BAT di riferimento per lo specifico settore sono rappresentate:

- 1) Per la parte relativa alla Discarica: dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" stabilisce requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile la ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica;
- 2) Per la parte relativa allo stoccaggio: D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. Serie Generale 130 del 07.06.2007: "Impianti di trattamento chimico fisico (Ph-c) dei rifiuti solidi" e "Trattamento dei PCB, degli apparati contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggi". per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi

per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informatori della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99"; "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

Ritenuto necessario provvedere, secondo i disposti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'individuazione delle condizioni di esercizio dell'impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati tanto al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente;

Premesso che:

l'impianto è stato realizzato solo in parte e risulta non essere mai entrato in esercizio e che le opere esistenti sono state realizzate in forza dei provvedimenti di seguito riportati:

- DD dalla Regione Puglia n. 21 del 08.02.1999 con la quale è stata rilasciata la compatibilità ambientale

per l'impianto di recupero e per il primo lotto di discarica dedicata allo smaltimento di un'aliquota non superiore al 60% dei rifiuti in ingresso all'impianto di recupero.

- DGR della Provincia di Bari n. 413 del 22.06.1999 di approvazione del progetto del primo e secondo lotto, con autorizzazione all'esercizio esclusivamente del 1° lotto avente un volume netto non superiore a 270.000 mc per un quantitativo massimo di rifiuti conferibili all'impianto pari a 300 t/g.
- DCD n. 226 del 22.11.2001 di approvazione di una variante migliorativa dell'impianto e relativa ai seguenti aspetti:
- impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica con uno spessore di argilla pari a 2 metri;
- diversa disposizione planimetrica dell'impianto di recupero rispetto a quanto presente negli elaborati grafici oggetto di compatibilità ambientale;
- DD della Provincia di Bari n. 81 del 21.09.2007 rilasciato ai sensi del D.Lgs n.152/06 e smi e di approvazione del progetto di adeguamento al D.Lgs. n. 36/2003 e smi;

vista la domanda e relativa documentazione presentata ai sensi del D.Lgs. 59/05 dalla Società Eco.Erre s.r.l., pervenuta in data 27.02.2007 e registrata al protocollo della Regione Puglia - Ufficio IPPC/AIA al n. 3423 del 28.02.2007, per l'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla piattaforma di recupero rifiuti speciali non pericolosi ed una discarica annessa all'impianto (cod. IPPC 5.4).

visto che in data 30 maggio 2007 prot. n. 5218 e del 7 agosto 2007 prot. n. 12787 l'Ufficio ha chiesto documentazione integrativa necessaria e propedeutica per l'avvio del procedimento;

visto che con nota del 10 ottobre del 2007 prot n. 15760 l'Ufficio ha comunicato l'avvio del procedimento per l'impianto costituito da un sistema integrato di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con annessa discarica dedicata agli scarti dello stesso impianto (cod. IPPC 5.4).

visto che in data 13.11.2007 (prot. n. 17917 del 28.11.2007) il Gestore ha presentato documentazione integrativa chiedendo di modificare l'oggetto dell'istanza limitando l'autorizzazione alla sola discarica.

visto che in data 21 Aprile 2008 il Gestore ha pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno l'annuncio nelle forme previste dall'allora vigente art. 5 comma 7 del d.Lgs. n. 59/05 e smi per un sistema integrato di trattamento rifiuti speciali non pericolosi con annessa discarica dedicata agli scarti dello stesso impianto;

vista la preliminare istruttoria congiunta effettuata dalla Segreteria Tecnica su base provinciale (costituita ai sensi della D.G.R. n. 1388/2006 con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 58/2007) presso la Provincia di Bari in data 26.06.2008, le cui risultanze sono presenti in atti nonché in possesso degli Enti e/o Uffici coinvolti nel procedimento;

preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 24.03.2009 presso l'Ufficio AIA-IPPC oggi Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, è stato chiesto alla Società di trasmettere documentazione integrativa e di chiarire l'oggetto dell'istanza.

considerato che in data 23.12.2009 (acquisita al prot. al n. 774 del 22.01.2010) il Gestore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nella CDS del 24.03.2009;

considerato che in data 23.03.2010 la Regione ha ritenuto opportuno convocare gli Enti coinvolti nel procedimento AIA per partecipare al tavolo tecnico per definire i seguenti aspetti:

- l'oggetto dell'istanza presentata alla luce delle integrazioni fornite dal Gestore;
- le modifiche progettuali proposte rispetto al progetto già autorizzato;

- la criticità tecnica legata alla presenza della vicina discarica di RSU.

Le risultanze di quanto discusso sono state sintetizzate in un verbale che è stato trasmesso al Gestore. Con la stessa nota di trasmissione il Gestore è stato invitato a fornire i chiarimenti e le integrazioni necessarie per la conclusione del procedimento;

considerato che in data 26.04.2010 il Gestore ha trasmesso la documentazione richiesta dal tavolo Tecnico (documentazione acquisita al protocollo della Regione Puglia in data 3.05.2010 n. 6228) integrandola con successiva documentazione tecnica acquisita agli atti dell'Ufficio in data 15.07.2011 al n. 394;

preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 21.11.2011 presso l'Ufficio AIA-IPPC oggi Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici, il Gestore:

- ha chiarito che l'oggetto dell'istanza riguarda sia l'impianto di recupero che la discarica;
- ha indicato i documenti tecnici da non valutare nel corso dell'istruttoria;
- ha illustrato la proposta tecnica relativa al sistema geoelettrico impiegato per la rilevazione delle perdite di percolato del sottotelo.

La conferenza ha chiesto al Gestore chiarimenti ed integrazioni in merito alla proposta tecnica relativa al sistema geoelettrico invitando lo stesso Gestore a presentare quanto chiesto entro i successivi 30 giorni;

visto che in data 6.12.2011 si è svolto il sopralluogo presso l'impianto.

considerato che in data 19.12.2011 il Gestore ha presentato i chiarimenti chiesti durante la CDS del 21.11.2011:

considerato che in data 25.11.2011 con nota prot. n. 1777 l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti ha chiesto un parere all'Ufficio regionale VIA/VAS relativamente ai seguenti aspetti:

oggetto della compatibilità ambientale rilasciata dalla Regione con DD n. 21 del 08.02.1999;

la compatibilità ambientale della proposta tecnica relativa al sistema geoelettrico impiegato per la rilevazione delle perdite di percolato del sottotelo.

considerato che in data 01.12.2011 con nota prot. n. 1825 Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti ha chiesto un parere all'Ufficio regionale Gestione Rifiuti in merito:

- alla soluzione proposta per il monitoraggio della barriera artificiale del fondo di discarica come descritto negli elaborati integrativi presentati dalla Società, finalizzata a corrispondere le previsioni di cui al punto 5.1 del D.Lgs n.36/03, in virtù del fatto che l'impianto è confinante con la discarica di Amiu Trani;
- alla rispondenza dell'impianto ai criteri localizzativi previsti dal Piano Regionale sui Rifiuti Speciali anche alla luce del fatto che l'impianto risulta realizzato ma non ancora in esercizio;
- alla tipologia dei rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto ed identificati con i CER riportati nelle precedenti autorizzazioni rilasciate alla Società Ecoerre e richiesti in AIA.

considerato che in data 18.04.2012 con nota prot. n. 1308 l'Ufficio, valutando gli elaborati presentati dal Gestore non rispondenti alle richieste della CDS del 21.11.2011, ha chiesto al Gestore di trasmettere ulteriore documentazione;

considerato che in data 7.05.2012 il Gestore ha consegnato la documentazione di cui sopra, registrata al protocollo dell'Ufficio al n. 1557 del 7.05.2012.

preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 15.05.2012 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché

in possesso di tutti gli intervenuti, è stato chiesto a tutti gli Enti di esprimere il proprio parere. In tale sede si è preso atto:

- di quanto dichiarato dall'Ufficio regionale Gestione Rifiuti che riferiva che i criteri localizzativi previsti dal Piano Regionale sui Rifiuti speciali non dovevano applicarsi all'impianto in questione (primo lotto) in quanto impianto esistente;
- del mancato riscontro del parere richiesto all'Ufficio VIA regionale con nota prot. n. 1777 del 25.11.2011 e quindi della conferma della compatibilità ambientale del solo I lotto;

In tale sede comunque, è emersa ancora la non rispondenza della documentazione presentata ai requisiti tecnici necessari per il rilascio dell'AIA. Pertanto è stato chiesto al Gestore di produrre, entro 30 giorni, nuova documentazione integrativa secondo le indicazioni riportate nel verbale di conferenza concordato e sottoscritto da tutti i partecipanti.

considerato che in data 11.02.2013 con nota acquista in data 13.02.2013 al n. 726 il Gestore ha trasmesso, a seguito di un formale sollecito da parte dell'Ufficio Inquinamento e GI, la documentazione richiesta in CDS del 15.05.2012;

considerato inoltre che in data 02.10.2013 il Gestore ha trasmesso una nota con la quale ha precisato che tutta la documentazione presente agli atti degli Uffici competenti doveva essere sostituita con la documentazione allegata alla stessa nota. Di seguito si riporta l'elenco della documentazione trasmessa dal Gestore e registrata al protocollo dell'Ufficio Inquinamento al n.4162 del 07.10.2013:

- Relazione Tecnica Integrativa Rev. settembre 2013;
- Piano di Gestione Operativa Rev. Settembre 2013;
- Piano Di Gestione Post Operativa Rev. Settembre 2013;
- Piano di Sorveglianza e Controllo Rev. settembre 2013;
- Piano di Ripristino Ambientale Rev. settembre 2013;
- Piano Finanziario Rev. settembre 2013;
- Contratto di locazione aggiornato con l'inserimento di una nuova area;
- Relazione previsionale impatto acustico;
- Individuazione di un sistema di controllo della falda carsica profonda mediante l'individuazione di pozzi di monitoraggio posti a monte ed a valle dell'impianto di interramento rifiuti della società Ecoerre;
- Relazione sullo stato di attuazione delle prescrizioni della DD 81/2007;
- Tavola 1 Piano di Recupero dell'Area Chiusura Provvisoria -Planimetria Elaborato Aggiornato al 1°Lotto:
- Tavola 2 Piano di Recupero dell'Area Chiusura Provvisoria Sezione X X Elaborato Aggiornato al 1° Lotto:
- Tavola 3 Piano di Recupero dell'Area Bonifica Definitiva Planimetria X X Elaborato Aggiornato al 1° Lotto:
- Tavola 4 Piano di Recupero dell'Area Bonifica Definitiva Sezione X X Elaborato Aggiornato al 1°
 Lotto
- Tavola 1 Stralci Planimetrici del Sito di Intervento (settembre 2013);
- Tavola 2 Planimetria Generale del Sito: Stato Esistente e Stato Programmato (settembre 2013);
- Tavola 3 Documentazione Fotografica del Sito Stato dei Luoghi (settembre 2013);
- Tavola 4 Planimetria Generale Quotata e Lay Out Programmato (settembre 2013);
- Tavola 5 Lay Out e Aree Funzionali zona Riciclaggio con Punti di Emissioni Sonore (settembre 2013);
- Tavola 6 Emissioni Idriche: Smaltimento Acque Meteoriche (Bianche) (settembre 2013);
- Tavola 7 Emissioni Idriche: Smaltimento Acque Reflue da Servizi (Nere) (settembre 2013);
- Tavola 8 Schema Impianto Antincendio (settembre 2013);
- Tavola 9 Schema Impianto di Illuminazione Esterna (settembre 2013);

- Tavola 10 Sistema di Tenuta del Fondo Cava (settembre 2013);
- Tavola 11 Sezione Sistema di Tenuta del Fondo Cava e Dei Fianchi (settembre 2013);
- Tavola 12 Altimetria (curve di livello) e Profili (settembre 2013);
- Tavola 13 Piano di Recupero Dell'Area Chiusura Provvisoria Sezione X-X Elaborato Aggiornato al 1° Lotto (settembre 2013);
- Tavola 14 Piano Di Recupero Dell'Area Bonifica Finale Sezione X X Elaborato Aggiornato al 1° Lotto (settembre 2013);
- Tavola 15 Sistema di Raccolta Biogas Rete e Particolari (settembre 2013);
- Tavola 16 Planimetria Generale con Indicazione dei punti di Monitoraggio e Controllo (settembre 2013);

preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 06.02.2014 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia di cui al verbale (allegato A) in atti ed in possesso di tutti gli Enti intervenuti ove sono stati riportati sia le risultanze dell'istruttoria tecnica predisposta dall'Ufficio Inquinamento che i pareri di tutti gli Enti intervenuti in sede di conferenza

Il Comune di Trani ha dichiarato:

- L'impianto Eco Erre è vicino alla discarica Amiu di Trani, tale distanza non è sufficiente a garantire l'individuazione del responsabile di un eventuale inquinamento e di fatto non rispetta il paragrafo 15.1 punto 6) dell'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti speciali della Regione Puglia.
- il PUG di Trani prevede il divieto di localizzare discariche in zone già interessate da attività estrattive (AR) in particolare nelle zone agricole in generale: NTA n.4.07.1 e quindi il progetto non è conforme alle prescrizioni ambientali;
- vi è stato una modifica dello stato dei luoghi rappresentato dalla presenza di insediamenti civili e produttivi che cozzerebbero con l'Eco Erre srl sotto il profilo dell'impatto ambientale art. 21 del 152/06 e smi;
- difatti il diniego è motivato da ragioni di carattere turistico ambientale di sicurezza e salubrità dell'aria e della salute della popolazione e pertanto il Comune di Trani esprime parere contrario

La ASL BAT ha dichiarato:

- Essendo la discarica in oggetto ubicata in prossimità della discarica della AMIU Trani, in caso di inquinamento della falda non sarebbe possibile individuare il responsabile dell'inquinamento;
- Non sono chiari i calcoli forniti dal Gestore per la produzione del percolato e relativa gestione;
- il sistema proposto per la gestione delle acque meteoriche dilavanti l'area di impianto e l'area della discarica non risulta corretto dal punto di vista progettuale. Non si comprendono i trattamenti e lo scarico finale delle stesse.
- Il progetto è carente delle informazioni relative alla gestione del biogas prodotto dalla discarica;
 La Provincia ha espresso il proprio parere sfavorevole per le motivazioni riportate nella nota allegata alla verbale di conferenza nonché allegata al presente provvedimento (allegato A);

L'ARPA-DAP Bat ha espresso il proprio parere sfavorevole per le motivazioni riportate nella nota allegata al verbale di conferenza nonché allegata al presente provvedimento (allegato A);

Il Servizio Gestione Rifiuti ha confermato il proprio parere reso con nota prot.n. 1509 del 29/02/2012 con riferimento a quanto espresso nella definizione di impianto "esistente", confermando anche le perplessità in ordine alle modifiche del progetto già oggetto di VIA e dunque alla necessità di procedere a un nuovo giudizio di compatibilità ambientale presso l'Autorità Competente;

la Conferenza di Servizi, ha ritenuto, a valle di articolata discussione, per tutte le motivazioni riportate

nel verbale redatto e sottoscritto dai presenti, (di cui all'allegato A) conclude i lavori della conferenza esprimendo parere negativo al rilascio dell'AIA.

visto che in data 03.03.2014 con nota prot. n. 888 l'Ufficio, considerati gli esiti della Conferenza Decisoria, ha comunicato al Gestore, nelle forme previste dalla dall'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e smi, il preavviso di diniego dell'AIA per le motivazioni riportate nella stessa nota (allegato 2).

preso atto che in data 13.03.2014, con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio in data 17.03.2014 al n. 1110, il Gestore ha riscontrato il preavviso di rigetto comunicando all'Ufficio le proprie osservazioni e controdeduzioni;

considerato inoltre che:

- il principio di precauzione introdotto dalla normativa comunitaria, come chiarito anche dalla recente giurisprudenza (TAR Lecce n. 1341 del 14.07.2011) prevede che «anche la semplice possibilità di un 'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività»:
- il comma 4 letto c) del medesimo articolo esplicita che "l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente...";
- l'art. 29 sexies del D.Lgs. 15212006 prevede che: "l'autorizzazione integrata ambientale... omissis... deve includere tutte le misure necessarie... omissis... al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso"

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti adotta il presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

- di negare l'Autorizzazione integrata Ambientale al Gestore EcoErre srl per l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e annessa discarica (I lotto) per rifiuti speciali non pericolosi (cod. IPPC 5.4)

entrambi ubicati nel Comune di Trani in loc. puro Vecchio per quanto di seguito precisato:

- 1. le motivazioni espresse nei pareri resi in Conferenza di Servizi del 06.02.2014:
- dal Comune di Trani;
- della ASL competente per il territorio;
- dall' ARPA Dap BAT;
- dal Servizio regionale Gestione Rifiuti;
- dalla Provincia BAT;

le cui controdeduzioni formulate in data 13.03.2014 (prot. n. 1110 del 17.03.2014) risultano essere prive di ogni fondamento tecnico e giuridico. Non può infatti ritenersi - come sostiene il Gestore - che un parere negativo che sia carente di proposte costruttive alle modifiche progettuali, debba essere considerato favorevole al rilascio dell'AIA. Come evidenziato anche da diversa giurisprudenza (T.A.R. Lecce n. 719/2010) "... Proprio l'incompatibilità dell'intero progetto con le prescrizioni poste dal Piano, determina l'infondatezza anche del motivo di ricorso con cui si deduce il difetto di motivazione in quanto la Regione non ha indicato le modifiche progettuali necessarie per rendere il progetto autorizzabile. Infatti, il contrasto riscontrato renderebbe impossibile la realizzazione del progetto anche se venissero apportate eventuali modifiche. ...".

Ed ancora Cons. Stato n. 476/2012 "... Né può invocarsi da parte della interessata il fatto che l'Amministrazione ben avrebbe potuto richiedere delle modifiche integrative al progetto, attesa la radicale non compatibilità della proposta d'intervento con lo stato dei siti e il connesso regime di tutela e questo al di là del fatto che alcun onere in tal senso è rinvenibile in capo all'Amministrazione. ...".

Per cui il riscontrato contrasto radicale del progetto con i vincoli indicati renderebbe comunque impossibile la realizzazione dello stesso progetto anche nell'ipotesi in cui venissero apportate eventuali modifiche progettuali.

- 2. il parere negativo espresso dalla Conferenza di Servizi del 06.02.2014 (all. A);
- 3. le osservazioni e controdeduzioni presentate dal Gestore con nota del 13.03.2014 (prot. n. 1110 del 17.03.2014) non possono essere accolte poichè insufficienti a superate i motivi ostativi comunicati dall'Ufficio inquinamento e Grandi Impianti con nota del 03.03.2014 prot. n. 888 di cui al preavviso di diniego dell'AIA per le motivazioni di seguito riportate:
- il progetto presentato propone delle soluzioni tecniche che non assicurano un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso (art. 29 sexies del D.Lgs. 15212006);
- le carenze progettuali emerse e comunicate dall'Ufficio Inquinamento (nota del 3.3.2013 prot. 888) non possono essere superate solo rinunciando ad una serie di "eccedenze progettuali" o impartendo le numerose prescrizioni "suggerite" dal Gestore in quanto le stesse prescrizioni non possono modificare le scelte progettuali presentate (capping discarica, attività previste per il recupero dei rifiuti, destinazione dello scarico delle acque meteoriche, area adibita allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso);
- i contenuti degli elaborati tecnici forniti dal Gestore, pur valutati al netto delle rinunce comunicate, non assicurano il rispetto delle BAT di settore e il rispetto dei principi generali richiamati dall'art. 6 comma 16 del D.Lgs. 152/2006.
- la gestione il trattamento e lo scarico di qualsiasi natura devono essere, ai sensi dall'art. 29-quater comma 11, progettati valutati ed autorizzati con l'AIA, in quanto la stessa, sostituisce tutte le autorizzazioni riportate nell'allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e smi.
- Inoltre non si ritengono esaustive le controdeduzioni e le osservazioni presentate dal Gestore anche

per quanto attiene gli aspetti legati:

- al Piano di monitoraggio e controllo, con particolare riferimento all'affidabilità del sistema proposto per il monitoraggio delle perdite sottotelo;
- ai livelli di guardia da definire per le acque sotterranee;
- alle area previste per lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso capacità massima di stoccaggio (R13);
- alla gestione del percolato;
- al sistema di gestione e raccolta delle acque meteoriche dilavanti l'area do discarica e l'area di impianto;
- al rispetto delle BAT di Settore;
- al layout impiantistico proposto;
- alla stabilità del corpo di discarica con particolare riferimento alla realizzazione dei 5 anelli di contenimento visualizzati nella tavola 3 datata settembre 2013 Titolo: Piano di recupero dell'area Bonifica definitiva -planimetria elaborato aggiornato al primo lotto;
- al pacchetto di copertura proposto per la discarica;
- alle procedure operative previste per la gestione dei rifiuti;
- non è assicurato il rispetto dei requisiti previsti dal punto 5.1 allegato 2 al D.Lgs. n. 36/2003 e smi e quindi dell'art. 178 del Dlgs 152/06 e smi;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "Eco Erre srl" con sede legale in Via monte nevoso 45 Bari.
- di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Bat, al Comune di Trani, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di BAT, alla ASL competente per territorio e al Servizio Ecologia.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- è redatto in unico originale, composto da n° 16 facciate ed un allegato A costituito da n.21 facciate;
- sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R nº 161 del 22.02.2008:
- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia:

www.regione.puglia.it

- nel Portale Ambientale regionale (http://ambiente.regione.puglia.it/)
- trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze

istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente d'Ufficio